



DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2025/2026

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
INCARICHI POST-DOC E INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DEGLI ARTT.
22, 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, emanato con Decreto Rettoriale n. 198 del 30 maggio 2022;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli artt. 22, 22-bis e 22-ter;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (DR n. 214 del 7 aprile 2025);
- Vista** la delibera dal Senato Accademico del 20 gennaio 2026;
- Vista** la delibera dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2026;
- Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'emanazione di un Regolamento unico per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

DECRETA

Art. 1

È emanato il regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il cui testo è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)

Firmato digitalmente da
Andrea Rossi
Data: 24.02.2026 14:12:06
CET

Il Rettore
(Prof. Rocco Papalia)

Firmato digitalmente da
Rocco Papalia
Data: 24.02.2026 14:32:08
CET

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
INCARICHI POST-DOC E INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22,
22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

TITOLO II – CONTRATTI DI RICERCA

Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di Ricerca

Art. 3 - Attivazione delle procedure di selezione

Art. 4 - Bando di selezione

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

Art. 6 - Commissione Giudicatrice

Art. 7 - Modalità e svolgimento delle selezioni

Art. 8 - Approvazione atti

Art. 9 - Stipula del contratto di lavoro

Art. 10 - Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti

Art. 11 - Rinnovo o proroga del contratto di ricerca

Art. 12 - Cessazione del Rapporto di lavoro

Art. 13 - Incompatibilità

Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

TITOLO III – INCARICHI POST-DOC

Art. 15 - Caratteristiche degli incarichi post-doc

Art. 16 - Attivazione delle procedure di selezione

Art. 17 - Bando di selezione

Art. 18 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

Art. 19 - Commissione Giudicatrice

Art. 20 - Modalità e svolgimento delle selezioni

Art. 21 - Approvazione atti

Art. 22 - Stipula del contratto di lavoro

- Art. 23 - Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti
- Art. 24 - Proroga del contratto di incarico post-doc
- Art. 25 - Cessazione del Rapporto di lavoro
- Art. 26 - Incompatibilità
- Art. 27 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

TITOLO IV - INCARICHI DI RICERCA

- Art. 28 - Caratteristiche e finalità degli incarichi di Ricerca
- Art. 29 - Attivazione delle procedure di selezione
- Art. 30 - Bando di selezione
- Art. 31 - Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Art. 32 - Commissione Giudicatrice
- Art. 33 - Modalità e svolgimento delle selezioni
- Art. 34 - Approvazione atti
- Art. 35 - Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse
- Art. 36 - Modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento diretto
- Art. 37 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata
- Art. 38 - Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti
- Art. 39 - Rinnovo o proroga dell'incarico di ricerca
- Art. 40 - Cessazione del Rapporto di lavoro
- Art. 41 - Incompatibilità
- Art. 42 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

TITOLO V – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 43 - Diritti di proprietà intellettuale
- Art. 44 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione e principi generali)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010) anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

TITOLO II - CONTRATTI DI RICERCA

Art. 2

(Caratteristiche e finalità dei contratti di ricerca)

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
3. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
4. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3

(Attivazione delle procedure di selezione)

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire anche a seguito di selezioni effettuate da Ministeri, Commissione Europea, o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento su base competitiva – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore.
3. I contratti di ricerca sono distinti in tre categorie sulla base del soggetto proponente l'attivazione della procedura di selezione pubblica:
 - a) contratti di ricerca banditi dall'Università, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria (di seguito denominata DRU), su fondi a tal fine destinati dagli Organi Direttivi dell'Università;

b) contratti di ricerca banditi dall'Università, su proposta di un professore di I fascia, o professore di II fascia, o ricercatore, o ricercatore a tempo determinato (di seguito denominato Responsabile Scientifico) afferenti a Unità di Ricerca di Ateneo, su fondi nella disponibilità delle singole Unità di Ricerca o su specifici programmi di ricerca finanziati;

c) contratti di ricerca banditi dall'Università, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali (di seguito denominate GDF), su fondi nella disponibilità delle singole Facoltà Dipartimentali.

La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico l'indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di svolgimento della selezione previste dall'art. 7 del presente regolamento, indicando le modalità di copertura economica. L'attivazione dei contratti è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La struttura competente per l'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento dei Contratti di Ricerca è l'Ufficio dottorati, assegni, tecnologi e borse post lauream afferente all'Area Ricerca. La procedura di selezione è gestita dall'Ufficio procedure concorsuali docente afferente alla Direzione Risorse Umane.

4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il progetto di ricerca cui è collegato il contratto;
- c) il Responsabile Scientifico;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la Facoltà Dipartimentale/Unità di Ricerca di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) ai soli fini della rendicontazione del progetto di ricerca, l'impegno orario del ricercatore deve essere coerente con le indicazioni della normativa vigente e del programma di finanziamento;
- i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo e il costo azienda;
- j) la copertura economica dello stesso;
- k) i criteri indicati di cui al successivo art. 7, comma 5, del presente Regolamento;
- l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- m) eventuali ulteriori titoli;
- n) informazioni utili alla presentazione della candidatura.

Art. 4 (Bando di selezione)

1. Il bando di selezione, emanato con Decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 3, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - f) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - g) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il termine per la presentazione della domanda non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sul sito web dell'Università, ad eccezione di specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali che richiedano tempi più brevi per l'attivazione del contratto.

Art. 5
(Requisiti per la partecipazione alla selezione)

1. Possono partecipare alla selezione per i contratti di ricerca esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
 - specializzazione di area medica, per i settori interessati;
 - iscrizione al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, solo se il conseguimento del titolo è previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
2. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
3. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per l'assunzione di contrattisti di ricerca per lo svolgimento di specifici programmi nazionali e internazionali, si farà riferimento a quanto contenuto nella normativa che ne regola i programmi.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Giunta di Facoltà Dipartimentale e/o Unità di Ricerca che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o un componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 6
(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Responsabile Scientifico, ed è composta da almeno tre membri nel rispetto, ove possibile, della parità di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare oggetto del bando. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri, anche non universitari, in materie ricomprese nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare indicato nel bando.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) si trovino in situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi tra di essi e con i candidati, ai sensi della legislazione vigente;
 - c) coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegare ai fini della valutazione;
 - d) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
3. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.
4. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine

per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.

5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I Professori non appartenenti ai ruoli dell'Università Campus Bio-Medico di Roma fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla Travel Policy dell'Università.

Art. 7

(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua inglese.
3. La Commissione nel corso della prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
4. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio pubblico, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
5. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati, espressi in centesimi, al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 8

(Approvazione atti)

1. Il Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti, approva l'esito della graduatoria entro 30 giorni dalla consegna dei verbali all'Ufficio procedure concorsuali - Direzione Risorse Umane.
2. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

3. La graduatoria di merito avrà validità di sei mesi dalla data della pubblicazione del Decreto di approvazione atti.
4. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
5. Il conferimento di questi ulteriori contratti di ricerca avverrà su richiesta del Responsabile Scientifico, presa in carico dall'Ufficio dottorati, assegni, tecnologi e borse post lauream, e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 3, comma 3, ultimo paragrafo del presente regolamento.

Art. 9 **(Stipula del contratto di lavoro)**

1. La stipula del contratto è subordinata alla verifica da parte dell'Ufficio gestione personale docente - Direzione Risorse Umane del possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica da conseguirsi al massimo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di selezione e, per i titoli di studio conseguiti all'estero, anche alla presentazione dei provvedimenti di equipollenza o equivalenza del titolo.
2. L'Ufficio gestione personale docente, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
3. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di contratto di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a presentare alla DRU o alla Giunta della Facoltà Dipartimentale o di afferenza una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi della normativa vigente;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico e nella Carta delle Finalità.
4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di contratto di ricerca e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, intervenute entro il termine di 180 giorni dalla approvazione degli atti, si può procedere allo scorrimento della graduatoria. La copertura economica per i mesi eccedenti il biennio contrattuale originariamente approvato (i.e.: le mensilità scoperte, già godute dal contrattista rinunciataro o decaduto) deve essere garantita dal Responsabile Scientifico, verificata da parte dell'Area Ricerca e approvata dalla DRU.
6. La mancata stipula del contratto nei termini stabiliti da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
7. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato dell'inizio attività, purché compatibile con l'attività progettuale.
8. Il periodo di prova è della durata di 48 giorni effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile Scientifico.
9. Durante tale periodo, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il titolare di contratto di ricerca si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
10. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 10
(Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti)

1. I titolari dei contratti di ricerca svolgono attività di ricerca in conformità a quanto previsto dal progetto oggetto del contratto, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate.
2. I titolari dei contratti di ricerca hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca al di fuori della struttura che ha proposto il conferimento del contratto deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto proponente.
4. La titolarità dei contratti non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il titolare di contratto di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. I titolari dei contratti di ricerca sono soggetti alle norme disciplinari previste nel Regolamento Generale di lavoro del personale tecnico e amministrativo (capo 4 artt. 33, 34, 35 e 36).

Art. 11
(Rinnovo o proroga del contratto di ricerca)

1. Fermo restando il trattamento economico previsto, la richiesta di rinnovo per due anni (consentita per una sola volta) o di proroga per un anno (nel solo caso di progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale) è proposta dalla GdFD alla quale afferisce il contratto di ricerca (cfr. art. 3, comma 3 contratti di ricerca di tipo c), o dalla DRU (cfr. art. 3, comma 3 contratti di ricerca di tipo a e b), su richiesta del Responsabile Scientifico nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico la richiesta di rinnovo, che sarà successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'eventuale rinnovo o proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.
3. Il rinnovo/proroga del contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di contratto di ricerca e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Art. 12
(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dall'art. 2119 cc.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi della normativa vigente non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell'Università, così come espressi nella sua Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.
4. Decorso il periodo di prova, il titolare di contratto di ricerca, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
5. E' condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.

Art. 13
(Incompatibilità)

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 14
(Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO III – INCARICHI POST-DOC

Art. 15
(Caratteristiche e finalità degli incarichi post-doc)

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati o con fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni o con fondi di progetti di ricerca nazionali o internazionali.
2. Gli incarichi post-doc possono includere il conferimento di attività didattica, a condizione che essa non superi il 40% del carico orario previsto per il corso.
3. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
4. La durata complessiva degli incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
5. I termini di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
6. Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 2 e 3 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 16
(Attivazione delle procedure di selezione)

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di incarico post-doc può avvenire anche a seguito di selezioni effettuate da Ministeri, Commissione Europea, o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento su base competitiva nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore.
3. Gli incarichi post-doc sono distinti in tre categorie sulla base del soggetto proponente l'attivazione della procedura di selezione pubblica:
 - a) incarichi banditi dall'Università, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria, su fondi a tal fine destinati dagli Organi Direttivi dell'Università;
 - b) incarichi banditi dall'Università, su proposta di un professore di I fascia, o professore di II fascia, o ricercatore, o ricercatore a tempo determinato (di seguito denominato Responsabile della ricerca) afferenti a Unità di Ricerca di Ateneo, su fondi nella disponibilità delle singole Unità di Ricerca o su specifici programmi di ricerca finanziati condotti dalle stesse Unità di Ricerca;
 - c) incarichi banditi dall'Università, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali, su fondi nella disponibilità delle singole Facoltà Dipartimentali.
4. La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico l'indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di svolgimento della selezione previste dall'art. 20 del presente regolamento, indicando le modalità di copertura economica. La struttura competente per l'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi post-doc è l'Ufficio dottorati, assegni, tecnologi e borse post lauream afferente all'Area Ricerca. La procedura di selezione è gestita dall'Ufficio procedure concorsuali afferente alla Direzione Risorse Umane.
5. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) la durata degli incarichi;
 - c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare;
 - d) il Responsabile della ricerca;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g) la Facoltà Dipartimentale/Unità di Ricerca di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo e il costo azienda;
 - j) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - k) eventuali ulteriori titoli;
 - l) informazioni utili alla presentazione della candidatura.

Art. 17
(Bando di selezione)

1. Il bando di selezione, emanato con Decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il termine per la presentazione della domanda non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sul sito web dell'Università, ad eccezione di specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali che richiedano tempi più brevi per l'attivazione del contratto.

Art. 18
(Requisiti per la partecipazione alla selezione)

1. Possono partecipare alla selezione per gli incarichi post-doc esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
 - specializzazione di area medica, per i settori interessati;
2. Per il titolo che è stato conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo, ai fini della procedura.
3. Per quanto specificatamente riguarda i requisiti richiesti per il conferimento di incarichi post-doc per lo svolgimento di specifici programmi nazionali e internazionali, si farà riferimento a quanto contenuto nella normativa che ne regola i programmi.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Giunta di Facoltà Dipartimentale e/o Unità di Ricerca che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o un componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 19
(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Responsabile Scientifico, ed è composta da almeno tre membri nel rispetto, ove possibile, della parità di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare oggetto del bando. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri, anche non universitari, in materie ricomprese nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare indicato nel bando.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) si trovino in situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi tra di essi e con i candidati, ai sensi della legislazione vigente;
 - c) coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;

- d) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010.
3. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.
 4. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
 5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
 6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I Professori non appartenenti ai ruoli dell'Università Campus Bio-Medico di Roma fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla Travel Policy dell'Università.

Art. 20

(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua inglese.
3. La Commissione nel corso della prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
4. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio pubblico, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
5. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegare con le attività oggetto dell'incarico;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati, espressi in centesimi, al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 21
(Approvazione atti)

1. Il Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti, approva l'esito della graduatoria entro 30 giorni dalla consegna dei verbali all'Ufficio procedure concorsuali - Direzione Risorse Umane.
2. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
3. La graduatoria di merito avrà validità di 180 giorni dalla data della pubblicazione del Decreto di approvazione atti.
4. Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di incarico post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
5. Il conferimento di questi ulteriori incarichi post-doc avverrà su richiesta del Responsabile della Ricerca, presa in carico dall'Ufficio dottorati, assegni, tecnologi e borse post lauream, e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 16 comma 4 del presente regolamento.

Art. 22
(Stipula del contratto di lavoro)

1. L'Ufficio gestione personale docente – Direzione Risorse Umane, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di incarico post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a presentare alla DRU o alla Giunta della Facoltà Dipartimentale di afferenza una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi della normativa vigente;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico e nella Carta delle Finalità.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di incarico post-doc e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, entro 90 giorni dall'approvazione degli atti, si può procedere allo scorrimento della graduatoria. La copertura economica per i mesi eccedenti l'incarico originariamente approvato (i.e.: le mensilità scoperte, già godute dal post-doc rinunciatario o decaduto) deve essere garantita dal Responsabile della Ricerca, verificata da parte dell'Area Ricerca e approvata dalla DRU.
5. La mancata stipula del contratto nei termini stabiliti da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
6. Il periodo di prova è della durata di 48 giorni effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile Scientifico.
7. Durante tale periodo, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il titolare di incarico post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 23
(Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti)

1. I titolari di incarico post-doc svolgono attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico di concerto con il Responsabile della ricerca.
2. I titolari di incarico post-doc hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca al di fuori della struttura che ha proposto il conferimento del contratto deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto proponente.
4. La titolarità dell'incarico non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il titolare di incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. I titolari di incarico post-doc sono soggetti alle norme disciplinari previste nel Regolamento Generale di lavoro del personale tecnico e amministrativo (capo 4 artt. 33, 34, 35 e 36).

Art. 24
(Proroga del contratto di incarico post-doc)

1. Fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente, gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La proroga è proposta dalla GdFD alla quale afferisce il titolare di incarico post-doc (cfr. art. 16, comma 3 incarichi post-doc di tipo c), o dalla DRU (cfr. art. 16, comma 3 incarichi post-doc di tipo a e b), su richiesta del Responsabile Scientifico nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico la richiesta di proroga.
3. L'eventuale proroga del contratto post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della Legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di incarico post-doc e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.
5. I termini di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Art. 25
(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dall'art. 2119 cc.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi della normativa vigente non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell'Università, così come espressi nella sua Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.
4. Decorso il periodo di prova, il titolare di incarico post-doc, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

5. E' condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.

Art. 26
(Incompatibilità)

1. Gi incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - f) la titolarità di borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 27
(Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Ai titolari di incarico post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, non inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
3. Tale importo è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
4. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO IV – INCARICHI DI RICERCA

Art. 28
(Caratteristiche e finalità degli incarichi ricerca)

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma può stipulare, contratti individuali di diritto privato, denominati 'incarichi di ricerca', finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, di seguito denominato Responsabile della Ricerca, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi.
2. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere rinnovati e prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

3. La durata complessiva degli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, inclusi eventuali rinnovi e proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
4. I termini di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 2 e 3 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 29 **(Attivazione delle procedure di selezione)**

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio.
2. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire anche a seguito di selezioni effettuate da Ministeri, Commissione Europea, o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento su base competitiva – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore.
3. Gli incarichi di ricerca sono distinti in tre categorie sulla base del soggetto proponente l'attivazione della procedura di selezione pubblica:
 - a) incarichi banditi dall'Università, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria, su fondi a tal fine destinati dagli Organi Direttivi dell'Università;
 - b) incarichi banditi dall'Università, su proposta di un professore di I fascia, o professore di II fascia, o ricercatore, o ricercatore a tempo determinato afferenti a Unità di Ricerca di Ateneo, su fondi nella disponibilità delle singole Unità di Ricerca o su specifici programmi di ricerca finanziati condotti dalle stesse Unità di Ricerca;
 - c) incarichi banditi dall'Università, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali, su fondi nella disponibilità delle singole Facoltà Dipartimentali.
4. La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico l'indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di svolgimento della selezione previste dall'art. 33 del presente regolamento, indicando le modalità di copertura economica. La struttura competente per l'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento dei Incarichi di Ricerca è l'Ufficio dottorati, assegni, tecnologi e borse post lauream afferente all'Area Ricerca. La procedura di selezione è gestita dall'Ufficio procedure concorsuali afferente alla Direzione Risorse Umane.
5. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero degli incarichi per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) la durata degli incarichi;
 - c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico;
 - d) il Responsabile della Ricerca;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g) la Facoltà Dipartimentale/Unità di Ricerca di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo e il costo azienda;
 - j) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - k) eventuali ulteriori titoli;
 - l) informazioni utili alla presentazione della candidatura;
 - m) l'eventuale previsione di un colloquio.
6. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire anche a seguito di Manifestazione di interesse come descritto nell'articolo 35 del presente regolamento.

Art. 30
(Bando di selezione)

1. Il bando di selezione, emanato con Decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 29, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati nell'eventualità di un colloquio pubblico;
 - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il termine per la presentazione della domanda non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sul sito web dell'Università, ad eccezione di specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali che richiedano tempi più brevi per l'attivazione del contratto.

Art. 31
(Requisiti per la partecipazione alla selezione)

1. Possono partecipare alla selezione per gli incarichi di ricerca esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni o titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Giunta di Facoltà Dipartimentale e/o Unità di Ricerca che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o un componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 32
(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Responsabile della Ricerca, ed è composta da almeno tre membri nel rispetto, ove possibile, della parità di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare oggetto del bando.

Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri, anche non universitari, in materie ricomprese nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare indicato nel bando.

2. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) si trovino in situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi tra di essi e con i candidati, ai sensi della legislazione vigente;
 - c) coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
 - d) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
3. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.
4. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I Professori non appartenenti ai ruoli dell'Università Campus Bio-Medico di Roma fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla Travel Policy dell'Università.

Art. 33

(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico
2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico.
3. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - b) idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con le attività oggetto dell'incarico;
 - d) ove previsto nel bando, valutazione di ulteriori titoli accademici conseguiti dai candidati;
 - e) ove previsto nel bando, colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati, espressi in centesimi, al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 34
(Approvazione atti)

1. Il Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti, approva l'esito della graduatoria entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al Servizio Concorsi - Direzione Risorse Umane.
2. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
3. La graduatoria di merito avrà validità di 180 giorni dalla data della pubblicazione del Decreto di approvazione atti.
4. Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di incarico di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
5. Il conferimento di questi ulteriori incarichi di ricerca avverrà su richiesta del Responsabile della Ricerca, presa in carico dall'Ufficio dottorati, assegni, tecnologi e borse post lauream, e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 29 comma 4 del presente regolamento.

Art. 35
(Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse)

1. I Responsabili della Ricerca possono richiedere alla Facoltà Dipartimentale/Unità di Ricerca di afferenza l'attivazione delle procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca mediante manifestazione di interesse, finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.
2. L'avviso pubblico, emanato con deliberazione dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) la Facoltà Dipartimentale di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - g) la data presunta di inizio attività;
 - h) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - i) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web di Ateneo

Art. 36
(Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto)

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.
2. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.
3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utili ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

4. A seguito della valutazione, il Responsabile della Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.
5. Il Responsabile della Ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse trasmesse all'Ufficio procedure concorsuali - Direzione Risorse Umane.
6. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con deliberazione dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale e pubblicati sul sito web di Ateneo.
7. La deliberazione di approvazione degli atti, comprensiva della graduatoria di merito, dovrà essere trasmessa all'Ufficio amministrazione risorse umane – Direzione Risorse Umane, ai fini della stipula dei contratti relativi agli incarichi di ricerca
8. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della deliberazione di approvazione degli atti all'Ufficio amministrazione risorse umane – Direzione Risorse Umane, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.

Art. 37

(Stipula del contratto di lavoro e relativa durata)

1. L'Ufficio Amministrazione Risorse Umane - Direzione Risorse Umane, all'atto della stipula del contratto individuale di collaborazione, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le proprie attività al Responsabile della Ricerca;
 - f) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico e nella Carta delle Finalità.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di incarico di ricerca e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, entro 90 giorni dall'approvazione degli atti, si può procedere allo scorrimento della graduatoria. La copertura economica per i mesi eccedenti l'incarico originariamente approvato (i.e.: le mensilità scoperte, già godute dal post-doc rinunciatario o decaduto) deve essere garantita dal Responsabile della Ricerca, verificata da parte dell'Area Ricerca e approvata dalla DRU.
5. La mancata stipula del contratto nei termini stabiliti da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 38

(Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti)

1. I titolari di incarico di ricerca svolgono attività di ricerca sotto la supervisione del Responsabile della Ricerca.
2. I titolari di incarico di ricerca hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca al di fuori della struttura che ha proposto il conferimento del contratto deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto proponente.
4. La titolarità dell'incarico non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

5. Il titolare degli incarichi di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 39
(Rinnovo o proroga dell'incarico di ricerca)

1. Fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente, il rinnovo o la proroga sono proposti dalla GdFD alla quale afferisce il titolare di incarico di ricerca (cfr. art. 29, comma 3 incarichi di ricerca di tipo c), o dalla DRU (cfr. art. 29, comma 3 incarichi di ricerca di tipo a e b), su richiesta del Responsabile della Ricerca nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico la richiesta di proroga o rinnovo, che sarà successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della Legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.
4. La proroga o rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di incarico di ricerca e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Art. 40
(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi della normativa vigente non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell'Università, così come espressi nella sua Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.

Art. 41
(Incompatibilità)

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di incarichi post-doc di cui all'art 22 bis della legge 240/2010 o di altri incarichi di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) la titolarità di borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la

possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 42

(Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Ai titolari di incarico di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, non inferiore ad € 22.500,00 annui lordi, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Tale importo è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
3. Il rapporto di lavoro è regolato per quanto attiene il trattamento fiscale dalle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e previdenziale dalle disposizioni di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO V- DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 43

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati conseguiti dai titolari di contratti di ricerca, dai titolari di incarichi post-doc e dai titolari di incarichi di ricerca per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, saranno disciplinati in conformità alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Art. 44

(Norme transitorie e finali – Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il “Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, adottato con Decreto Rettorale n. 214 del 7 aprile 2025, che si intende abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al comma precedente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.